



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Procedimento n. 1/2023

Reclamante: Ignazio Florio Pipitone – con l'Avv. Claudio Ciufò

contro

Comitato VII Zona – con l'Avv. Lorenzo Spataro

e nei confronti di

Procura Federale – con l'Avv. Gianfilippo Traversa

§§§

La Corte Federale di Appello riunita sulla piattaforma Zoom il giorno 13 aprile 2023 nelle persone di:

- Carlino Scofone, Presidente;
- Benedetta Nigra, Membro;
- Enrico Salvatico, Membro,

ha preso in esame il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FIV pronunciata il 13 febbraio 2023 e depositata il 20 febbraio 2023 proposto dal Tesserato Ignazio Florio Pipitone.

Nel suddetto reclamo la difesa del Pipitone ha così concluso:

- *Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale ex art. 1 e 2 della L. 280/2003 e art. 57 del Regolamento di Giustizia FIV in relazione a tutte le domande del Comitato;*
- *In subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ex art. 8, commi primo e secondo o, in ulteriore subordine, ex art. 31 del Regolamento di Giustizia FIV;*
- *Dichiarare altresì il difetto di legittimazione del ricorrente in ordine alla domanda disciplinare ex art. 47 RDG;*
- *Ancora in ulteriore subordine, dichiarare la decadenza del Comitato dalle domande tutte, ex art. 34 comma secondo del Regolamento di Giustizia FIV;*
- *Nel merito, salvo ogni gravame, accertare l'inesistenza o in subordine la nullità del contratto di comodato 25/7/2022 tra CONI Sicilia e Comitato VII Zona FIV – Sicilia in atti;*
- *Rigettare la domanda del ricorrente infondata in fatto e in diritto, revocare l'ordinanza interinale.*

Nel processo si è costituito il Comitato VII Zona assumendo le seguenti conclusioni:



- *Ritenere e dichiarare la carenza di interesse del Sig. Ignazio Florio Pipitone. In ogni caso ritenere e dichiarare inammissibile e infondato il reclamo proposto rigettandolo;*
- *Condannare il reclamante al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado e ad una sanzione nella massima misura prevista dalla norma ai sensi dell'art. 12 del Regolamento e 96 c.p.c.;*
- *Trasmettere gli atti al Procuratore Federale per le verifiche in ordine a tale comportamento.*

Si è costituita pure la Procura Federale con memoria prot. 4/2023 contestando a sua volta le conclusioni del ricorrente.

Ricorrente e Resistente hanno scambiato memorie.

All'udienza svolta sulla piattaforma Zoom erano presenti oltre al Procuratore Federale ed ai difensori delle parti costituite anche le parti stesse.

Il Presidente ha invitato i difensori a brevemente illustrare la loro posizione, concedendo altresì le relative repliche.

Il Collegio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 41 comma 6 del Regolamento di Giustizia (appresso RDG) ha svolto l'interrogatorio libero delle parti Ignazio Florio Pipitone e Dott.

Francesco Zappulla in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del Comitato VII Zona.

All'esito delle repliche finali il Collegio si è riservato la decisione e nel pomeriggio stesso ha depositato il dispositivo mandando alla Segreteria la comunicazione alle parti.

Di seguito le motivazioni della sentenza.

- 1) Il Comitato VII Zona ha adito il Tribunale Federale per recuperare, anche attraverso le misure cautelari disponibili, 14 imbarcazioni della categoria Optimist trattenute dall'ex Presidente della Zona Ignazio Florio Pipitone.

Costituito il contraddittorio anche con la Procura Federale il Tribunale, con ordinanza del 16/1/2023, accogliendo in parte il ricorso ha ordinato la restituzione delle imbarcazioni, fissando l'udienza del 6/2/2023 per la decisione e concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali memorie.

All'esito dell'udienza il Tribunale Federale ha accolto in parte il ricorso del Comitato ritenendo comprovato il diritto del Comitato stesso a rientrare nella detenzione delle imbarcazioni in forza del contratto di comodato stipulato tra il CONI Sicilia ed il Comitato.

Il Tribunale ha altresì preso atto dell'intervenuta riconsegna delle imbarcazioni a seguito dell'ordinanza cautelare ed ha accolto il ricorso relativamente all'azione di reintegra svolta dal Comitato respingendo le altre domande relative ad una presunta condotta antisportiva del Consigliere Pipitone e di condanna al pagamento di una sanzione rilevando che dette



domande sono riservate alla iniziativa del Procuratore Federale.

- 2) Il primo motivo di ricorso avverso la pronuncia del Tribunale riguarda il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale alla luce delle norme richiamate sopra.

Il motivo non è fondato: basta ricordare che a sensi dell'art. 4 comma 2 del RDG è attribuita agli Organi di Giustizia Federale la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto *"a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive..."*.

In coerenza all'art. 8 RdG evidenzia la legittimazione attiva di tesserati ed affiliati ad agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti ed interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo, ribadendo al comma secondo che l'azione è esercitata dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Ora non vi è dubbio che competa al Comitato di Zona il conseguimento degli scopi statuari della Federazione ed in particolare l'organizzazione e la promozione dell'attività velica essendo i Comitati di Zona organi periferici della Federazione.

Risulta evidente altresì che il rifiuto a consegnare le imbarcazioni da parte del Ricorrente costituiva una condotta di inequivoco intralcio alla realizzazione delle finalità proprie del Comitato di Zona.

Al di là delle evidenze documentali ciò risulta dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal Pipitone il quale ha affermato che finché egli stesso, prima di assumere la carica di Consigliere Federale, rivestiva quella di Presidente del Comitato di Zona, utilizzava pienamente tutte e 32 le imbarcazioni sia in ambito regionale sia anche fuori della Sicilia ed ha verbalmente giustificato il rifiuto a consegnarle agli altri soggetti rappresentanti successivamente il medesimo Comitato con la considerazione che non ne avrebbero curato adeguatamente la vigilanza ed il rimessaggio, contrariamente a quanto egli stesso aveva continuato a fare con il lotto di barche detenute.

Ora questo conferma anche da un profilo di fatto che la pretesa del Comitato si pone alla stregua di legittima tutela del corretto svolgimento delle attività sportive, in coerenza ai fini istituzionali, ciò che radica inequivocabilmente la giurisdizione del Tribunale adito e successivamente di questa Commissione.

- 3) Del pari privo di pregio è il motivo inerente alla carenza di legittimazione attiva del Comitato ricorrente : è facile osservare che se affiliati e tesserati possono adire gli Organi di Giustizia Federale a maggior ragione questa legittimazione compete al Presidente di un Comitato di Zona statutariamente Organo della Federazione.



Nello stesso capo di impugnazione il Ricorrente rileva il difetto di legittimazione del Comitato alla domanda disciplinare ex art. 47 RDG: questo è corretto ma non può considerarsi un motivo di appello in quanto su questo punto il Tribunale aveva accolto la domanda della resistente rilevando la competenza della sola Procura Federale all'esercizio dell'azione disciplinare.

- 4) Ulteriore motivo di gravame è una asserita decadenza del comitato alle domande tutte per decorso del termine di cui all'articolo 34 dell' RDG che, al punto 2 prevede il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto sancendo, in mancanza di azione, la decadenza del tesserato dell'affiliato e limitando l'azione della Procura Federale all'anno. Su questo argomento si ritengono condivisibili le osservazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di un illecito permanente e non istantaneo perdurato sino alla esecuzione della misura cautelare: si può ritenere quindi che nessuna ha decadenza si sia verificata a danno del Comitato.
- 5) Superate queste eccezioni di rito occorre dar conto dell'unica contestazione di merito sollevata dal ricorrente in questo grado dove viene riproposta una presunta nullità del contratto di comodato stipulato tra il Coni Sicilia ed il Comitato a seguito della quale valutazione, sempre secondo il ricorrente ,dovrebbe venir meno sia l'ordinanza cautelare sia la pronuncia di merito del tribunale. Pare alla Commissione che la difesa formale del ricorrente sia una giustificazione assolutamente libresca e nel merito non corretta. Il Tribunale ha questo proposito ha rilevato che per l'esistenza di un contratto di comodato non è necessaria la *traditio* della cosa comodata ma è sufficiente che il comodatario sia messo in condizione di acquisire in tale qualifica ovvero la disponibilità della cosa.

È vero che nella tradizione romanistica e anche nel nostro diritto il contratto tipico reale si costituisce unicamente con la *datio* che determina a sua volta l'obbligo di restituzione al termine del tempo concesso al comodatario per l'uso della cosa.

Tuttavia è di palmare evidenza che anche un contratto definito di comodato può divergere dal modello legale tipico ed assumere le caratteristiche di fonte dell'obbligazione divenendo nella prassi un contratto atipico che tuttavia legittima il comodatario a tutte le azioni possibili per il recupero della cosa senza che il suo diritto sia minimamente precluso dalla divergenza del negozio dal suo schema tipico. In altre parole è del tutto legittima la contrattazione che integri un contratto di comodato a effetti obbligatori anziché reali in quanto rientra nella facoltà dei contraenti stabilita in via generale dall'articolo 1322 del codice civile, non essendovi dubbio che nella specie si realizzino interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Si aggiunga che la possibile divergenza del



contenuto dal *nomen juris* dato dalle parti al negozio non determina né la sua nullità né la sua annullabilità ma la costituzione di un rapporto atipico volto comunque a realizzare le stesse finalità pratiche.

Da queste considerazioni si evidenziano infondatezza della difesa della ricorrente e, in senso positivo, l'assoluta legittimazione del Comitato VII Zona ad agire per il recupero delle imbarcazioni trattenute senza una giustificazione obiettiva e senza più alcun titolo dal Pipitone e rende manifestamente infondata la giustificazione, rinvenibile negli scritti difensivi del ricorrente, della presunta cautela nel consegnare ad un soggetto legittimato le imbarcazioni che erano nella disponibilità del ricorrente.

Del resto il Pipitone, fino a che è stato presidente di Zona ha utilizzato integralmente, per sua espressa ammissione, le imbarcazioni che poi si è ingiustificatamente rifiutato di restituire ai successori una volta che Lui stesso non era più nell'esercizio di tale funzione.

Si può quindi considerare questa controversia nei limiti fattuali che sono stati resi evidenti dall'attività istruttoria svolta in udienza: e questo, sia chiaro, non comporta alcun giudizio di valore né alcuna condivisione o contraddizione, che del resto non competerebbe a questa Commissione, in relazione alle motivazioni che hanno giustificato, nell'ottica del ricorrente, il rifiuto a restituire le imbarcazioni ai legittimi titolari.

Molto semplicemente deve escludersi che ci si possa avvalere di una sorta di privilegio di farsi giustizia da sé perché si ritiene di governare meglio le cose rispetto ad altri: molto diversi sono gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dei soggetti per cercare di salvaguardare esigenze di contribuzione a migliorare l'andamento di un determinato settore o di una certa iniziativa.

- 6) La difesa del Comitato non ha riproposto in appello le domande inerenti la presunta condotta antisportiva del Pipitone, avendo prestato quiescenza alla sentenza di primo grado e quindi questa Corte nulla pronuncia al riguardo.
- 7) Merita ancora di spendere qualche osservazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse ad agire (ex art.100 cpc) del Pipitone una volta adempiuta l'ordinanza cautelare.

In realtà, a ben vedere, le domande sono formulate in modo tale da determinare, quale possibile conseguenza logica, in caso di loro accoglimento, il venir meno della ordinanza cautelare e, ove accolta la domanda di nullità del contratto di comodato, anche fondare una eventuale futura azione di reintegra: in questo senso può leggersi l'esistenza di un interesse all'impugnativa che rende in sé il ricorso ammissibile anche se, per i motivi esposti sopra, non fondato.

- 8) Infine ritiene la Corte di respingere la richiesta condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc



non ricorrendo gli estremi previsti dalla norma e ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, a sensi dell'art. 41 comma 8 del Regolamento di Giustizia, respinge il reclamo proposto dal Tesserato Ignazio Florio Pipitone e conferma la sentenza impugnata.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.

Genova, 14 aprile 2023

Il Presidente della Corte Federale di Appello

Carlino Scofone

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

14/4/2023